

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

L'Assessore

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977 recante “*Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di Enti locali*”;

**VISTA** la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

**VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 recante il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 dell'1 giugno 2022;

**VISTO** il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana*”;

**VISTO** il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*”;

**VISTO** il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 e successive modifiche ed integrazioni, che ha introdotto la tessera elettorale personale a carattere permanente in sostituzione del certificato elettorale;

**VISTA** gli artt. 8, 9, 10 e 11 della L.r. 23 dicembre 2000, n. 30 recanti disposizioni in materia di variazioni territoriali e di denominazione dei comuni e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 il quale testualmente prevede che “*Le variazioni di denominazione dei comuni consistenti nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione, sono anch'esse soggette a referendum sentita la popolazione dell'intero comune*”;

**VISTO** il D.P.Reg. 24 marzo 2003, n. 8 recante il *Regolamento per la disciplina della consultazione referendaria prevista dall'Art. 8, comma 8, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, per le ipotesi di variazioni territoriali e di denominazione dei comuni*;

**VISTO** il D.P.R. 20 gennaio 2023, recante la “*Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.53 del 3 marzo 2023, supplemento ordinario n.10;

**VISTA** la nota prot. n. 5377 del 28/06/2023, assunta al protocollo generale del Dipartimento autonomie locali al n. 13768 del 30/06/2023, con la quale il Comune di Tripi ha comunicato di voler procedere, ai sensi dell'art. 8, comma 2, L.r 23 dicembre 2000, n. 30 al mutamento parziale della denominazione del Comune da "Tripi" in "Tripi - Abakainon", chiedendo l'indicazione degli adempimenti necessari ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 1 del medesimo D.P.Reg. 24 marzo 2003, n. 8, concernente lo svolgimento della consultazione referendaria prevista dal medesimo art. 8, comma 2 della L.r 23 dicembre 2000, n. 30;

**VISTA** la nota prot. n. 17124 dell'11/09/2023 con la quale il competente Servizio 7 - *"Ufficio di coordinamento delle attività e degli interventi per le isole minori. Variazioni territoriali. Istituzione nuovi Comuni"* del Dipartimento regionale delle autonomie locali, ha riscontrato la suddetta nota del Comune di Tripi richiamando la necessità di corredare la richiesta ivi formulata con la documentazione prevista dalla vigente normativa di riferimento, necessaria ad avviare il procedimento di variazione parziale della denominazione del Comune medesimo e la relativa consultazione referendaria;

**VISTA** la nota prot. n. 9070 dell'8/11/2023, assunta al protocollo generale del Dipartimento autonomie locali al n. 21005 del 09/11/2023, con la quale il Comune di Tripi ha trasmesso copia della deliberazione di Giunta Municipale n. 185 del 30/10/2023, concernente l'approvazione dell'iniziativa di avvio del procedimento finalizzato al mutamento parziale della denominazione del Comune di Tripi, da Tripi in "Tripi-Abakainon", ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, della L.r. n. 30/2000";

**VISTA** la successiva nota prot. n. 1024 del 7/02/2024, assunta al protocollo generale del Dipartimento autonomie locali al n. 2138 del 07/02/2024, con la quale il Comune di Tripi, su richiesta istruttoria del competente Servizio 7 formulata con posta elettronica del 15.01.2024, ha trasmesso ad integrazione della precedente documentazione la deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 05/02/2024, regolarmente pubblicata sul Sito informatico del Comune dal 07/02/2024, con la quale è stato deliberato l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato al mutamento parziale della denominazione del comune di Tripi, in "Tripi - Abakainon", ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.r. n. 30/2000, dando mandato al Sindaco di trasmettere la relativa proposta al competente Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione pubblica della Regione Siciliana per ottenere l'emissione del prescritto decreto assessoriale di autorizzazione all'indizione della consultazione referendaria finalizzata al suddetto mutamento parziale della denominazione;

**RILEVATO** che ai sensi dell'art. 2 del D.P.Reg. 24 marzo 2003, n. 8 *"Il dirigente generale del dipartimento degli enti locali cura il procedimento istruttorio finalizzato all'emanazione del decreto di autorizzazione della consultazione referendaria"*;

**VISTA** la Relazione istruttoria del Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle autonomie locali prot. n. 4002 del 08 marzo 2024, i cui contenuti in questa sede s'intendono richiamati, con la quale a positiva conclusione del procedimento istruttorio svolto ai sensi delle pertinenti disposizioni della L.r 23 dicembre 2000, n. 30 e del D.P.Reg. 24 marzo 2003, n. 8, sul progetto di variazione parziale di denominazione del Comune di Tripi in "Tripi - Abakainon" viene sottoposto per l'adozione il presente provvedimento di autorizzazione;

**RILEVATO** che ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D.P.Reg. 24 marzo 2003, n. 8 il decreto assessoriale di autorizzazione della consultazione referendaria deve indicare le popolazioni interessate individuate secondo l'art. 8 della L.r 23 dicembre 2000, n. 30 ed il sindaco incaricato dell'indizione della consultazione referendaria;

**CONSIDERATO** che, secondo quanto già in precedenza richiamato, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 *"Le variazioni di denominazione dei comuni consistenti nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione, sono anch'esse soggette a referendum sentita la popolazione dell'intero comune"*, che ai sensi del successivo comma 3 *"Per popolazioni interessate si intendono, nella loro interezza, le popolazioni del comune o dei comuni i cui territori devono subire modificazioni, o per l'istituzione di nuovi comuni, o per la fusione, o per l'incorporazione, o per cambio di denominazione o per il passaggio di parti di territorio e di popolazione da un Comune all'altro"* e che il sindaco da incaricare per l'indizione della consultazione referendaria va individuato nel Sindaco del Comune di Tripi;

**RILEVATO** che in considerazione del positivo esito dell'istruttoria, svolta dal competente Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle autonomie locali in conformità alla vigente normativa di riferimento e comunicata con la suddetta nota prot 4002 del 08/03/2024 sussistono le condizioni per procedere, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.P.Reg. n. 8/2003 , all'adozione del decreto di autorizzazione all'indizione da parte del sindaco del comune di Tripi della consultazione referendaria della popolazione interessata, da identificarsi nella popolazione dell'intero comune, riguardante la variazione parziale di denominazione di cui deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 05/02/2024;

#### **DECRETA**

**Art. 1** - E' autorizzata la consultazione referendaria relativa al progetto di variazione parziale della denominazione del Comune di Tripi, in "Tripi - Abakainon" di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 05 febbraio 2024.

**Art. 2** - La consultazione referendaria, da espletare nei termini e secondo le modalità previste dagli articoli 3, 4 e 5 del D.P.Reg. 24 marzo 2003. n. 8, sarà indetta dal Sindaco del Comune di Tripi e riguarderà, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della l.r. n. 30/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni, la popolazione del suddetto comune, formata da tutti gli elettori residenti nel territorio comunale risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

**Art. 3** - La scheda di votazione da utilizzare per la consultazione, di un unico tipo e identico colore, deve avere le caratteristiche di cui alle tabelle A e B allegate al D.P.Reg. 24 marzo 2003. n. 8 e, conformemente a quanto indicato dall'art. 3, comma 1, lett. a) di quest'ultimo riportare il seguente quesito "*Volete che l'attuale denominazione del Comune di "Tripi" venga modificata con la denominazione di "Tripi-Abakainon?"*".

**Art. 5**- Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.P. 24.03.2003, n. 8 per l'espletamento delle operazioni di voto è consentito l'utilizzo dei sigilli delle sezioni elettorali,

**Art. 6** - Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

**Art. 7**- Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 18/03/2024

**L'ASSESSORE**

On. Andrea Messina



